



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0009540/03-08-2023



LEX XI

PDD 343

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Sostituzione di un componente.

Proponente: Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale istituisce l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità;

Visto l'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/2013, il quale stabilisce che l'Autorità è un organo indipendente, dura in carica cinque anni ed è composta da tre membri, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana;

Visto l'articolo 4 della l.r. 46/2013 il quale disciplina le procedure di nomina dell'Autorità e prevede, in particolare, quanto segue:

a) ai sensi del comma 1, per quanto non diversamente stabilito dalla l.r. 46/2013 stessa, alla nomina dell'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse, nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge;

b) ai sensi del comma 2, la commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei tre candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parità di genere;

c) ai sensi del comma 3, in caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di presidenza del Consiglio, il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 settembre 2019, n. 65, con la quale sono stati designati, e il decreto del Presidente del Consiglio regionale 19 novembre 2019, n. 3, con la quale sono stati nominati, nel rispetto della parità di genere, la signora Bianca Maria Giocoli, il signor Antonio Olmi ed il signor Andrea Zanetti quali componenti dell'Autorità;

Vista la nota della signora Bianca Maria Giocoli, agli atti del Consiglio regionale prot. n. 8176 del 5 luglio 2023, con la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica di componente dell'Autorità;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblici avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, per gli incarichi previsti, da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;

- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;

- l'articolo 17 il quale disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato e stabilisce, al comma 2, che la nomina o designazione del componente da sostituire sia effettuata dal Consiglio regionale con le procedure di cui all'articolo 7, comma 8;

- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente dell'Autorità in sostituzione della signora Bianca Maria Giocoli, dimissionaria;

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 26 settembre 2018, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute le seguenti proposte di candidatura:

- Di Pietro Adelina;
- Giocoli Bianca Maria;
- Olmi Antonio;

Preso atto che i candidati Bianca Maria Giocoli e Antonio Olmi sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale 19 novembre 2019, n. 3;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Preso atto che le suddette proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso **con voto unanime** in data, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 46/2013 e dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Commissione consiliare con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di candidatura e delle audizioni dei candidati in possesso dei requisiti necessari, si propone al Consiglio regionale la nomina, nel rispetto della parità di genere nella composizione dell'organo, della signora quale componente dell'Autorità, in sostituzione della signora Bianca Maria Giocoli, dimissionaria;

Nel caso di mancanza di unanimità nel parere reso della commissione consiliare, l'articolo 4, comma 3, della l.r. 46/2013 prevede quanto segue:

“3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati.”

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla signora, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di ineleggibilità, esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che la signora è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, nel rispetto della parità di genere nella composizione dell'organo, la signora quale componente dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, in sostituzione della signora Bianca Maria Giocoli, dimissionaria;
2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi alla scadenza dell'attuale mandato dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.